

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1896

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata GELMINI

Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di divieto di importazione e commercio delle infiorescenze di canapa e dei prodotti contenenti le medesime per uso ricreativo

Presentata il 6 giugno 2019

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, ossia la *cannabis sativa*, ha introdotto una disciplina del comparto con lo scopo di rilanciare la relativa filiera e il settore primario. L’articolo 1, comma 2, della suddetta legge, precisa che la stessa si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, le quali non rientrano nell’ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Ai sensi della medesima legge n. 242 del 2016, il commercio e il consumo delle infiorescenze e dei prodotti contenenti le

medesime, a basso contenuto di delta 9-THC, non è espressamente vietato.

La legge, se da un lato, infatti, individua alcune destinazioni d’uso, quali alimenti e cosmetici, semilavorati per applicazioni industriali, prodotti per la bioedilizia, eccetera, dall’altro, non dice nulla circa la possibilità di commercializzare le infiorescenze per uso ricreativo, consentendo in tal modo a molti operatori di commercializzare le infiorescenze.

In pratica, successivamente all’entrata in vigore della citata legge n. 242 del 2016, in Italia diverse imprese si sono proposte sul mercato con prodotti a base di *cannabis* con percentuali del principio attivo psicotropo delta 9-THC tali da rendere il prodotto legale in termini di commerciabilità, ritenendo che la liceità della coltivazione di questo tipo di prodotto ne comportasse *ipso facto* la libera vendita sul mercato.

Si tratta di un fenomeno ormai diffusissimo in ogni parte d'Italia, che ha inevitabilmente creato non pochi problemi per gli operatori a vario titolo coinvolti nell'azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti (Forze di polizia, autorità giudiziaria), trovatisi a fronteggiare la presenza sul mercato di un prodotto apparentemente identico allo stupefacente, ma, per la prima volta, posto in vendita in regolari esercizi commerciali.

La vendita di derivati e infiorescenze di *cannabis sativa* a basso contenuto di delta 9-THC sta crescendo in modo esponenziale, avvalendosi di un'apparente zona franca in cui il loro commercio e consumo non è espressamente vietato dalla citata legge n. 242 del 2016. Basti considerare – citando stime di Coldiretti – che il giro d'affari è ormai stimato in oltre 40 milioni di euro; in circa cinque anni sono aumentati di dieci volte i terreni coltivati a canapa, passati da 400 ettari del 2013 a quasi 4.000 del 2018.

Il consumo della *cannabis*, nelle sue diverse varianti, si è ampiamente diffuso fra i giovani: sono circa 90.000 gli studenti italiani che riferiscono di consumare pressoché quotidianamente *cannabis* e quasi 150.000 sembrano farne un uso « problematico ». Un dato piuttosto allarmante, in questo contesto, è l'incertezza o l'erronea convinzione suscitata proprio nei ragazzi dall'ambigua normativa vigente: da una ricerca recente condotta dall'istituto *Health Promotion & Life Science*, riguardante le conoscenze e i comportamenti degli studenti veronesi sull'uso e la vendita della cosiddetta « *cannabis light* », emerge come il 30 per cento del campione intervistato ritenga che il consumo umano sia perfettamente legale.

A questa crescita esponenziale della *cannabis light*, non è corrisposta, peraltro, alcuna riduzione del consumo delle varianti illegali; la *cannabis* « pesante » rimane comunque la sostanza illecita più sequestrata a livello europeo: in Italia, nell'ultimo anno, ne hanno fatto uso 24 milioni di adulti e il 20,7 per cento di giovani (15-34 anni), percentuale superata solo da quella della Francia (21,5 per cento).

Il 19 febbraio 2018, il segretariato generale del Ministero della salute ha chiesto al Consiglio superiore di sanità un parere sulla commercializzazione di prodotti contenenti THC, al fine di stabilire se si tratti di prodotti pericolosi per la salute umana dei quali va impedita la vendita o se essi possano essere immessi in commercio e a quali condizioni.

Il 10 aprile 2018, nel parere conclusivo formulato dal Consiglio superiore di sanità, si raccomanda la necessità « che siano attivate, nell'interesse della salute individuale e pubblica e in applicazione del principio di precauzione, misure atte a non consentire la libera vendita dei prodotti » contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa. Questo perché il limite di THC previsto dalla legge (0,2-0,6 per cento) « non è trascurabile », e gli effetti psicotropi possono comunque prodursi, magari aumentando le dosi, peraltro, con un consumo « al di fuori di ogni possibilità di monitoraggio e controllo della quantità effettivamente assunta e quindi degli effetti psicotropi che possa produrre ». Insomma, non può essere esclusa la pericolosità dei prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa. Il Consiglio superiore di sanità ha ricordato che nei prodotti in vendita al pubblico non dovrebbero essere presenti sostanze stupefacenti o psicotrope etichettate, quali il delta 9-THC.

Da ultimo, occorre ricordare la presa di posizione delle sezioni unite della Cassazione penale, che, come si apprende dall'informazione provvisoria n. 15 del 30 maggio 2019, ha fatto luce sul dubbio interpretativo, statuendo in modo del tutto cristallino che: « La commercializzazione di *cannabis sativa* e, in particolare, di foglie, infiorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel catalogo comune delle specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/53 CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, e che elenca tassativamente i derivati dalla predetta coltivazione che pos-

sono essere commercializzati; pertanto, integrano il reato di cui all'articolo 73, commi 1 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, le condotte di cessione, di vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla coltivazione della *cannabis sativa L.*, salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante ».

La proposta di legge sottoposta alla vostra attenzione, quindi, rappresenta la necessaria e inevitabile risposta del legislatore alle evidenti criticità segnalate dal Consiglio superiore di sanità e alle inequivoche indicazioni espresse dalle sezioni unite della Corte di cassazione. Essa mira ad evitare che l'assunzione di derivati e infiorescenze di *cannabis sativa*, erroneamente percepita come sicura e priva di effetti collaterali, si traduca in un danno per se stessi o per altri (feto, guida in stato di alterazione eccetera), anche determinando, inconsapevolmente, la commissione di reati.

A tal fine, si introducono puntuali modifiche alla legge n. 242 del 2016, le quali convergono nel senso di sgombrare il campo da ogni reale o presunta lacuna normativa, escludendo in modo inequivocabile la vendita al pubblico della *cannabis light* per finalità ricreative.

In questa prospettiva, si interviene, in primo luogo, sul comma 3 dell'articolo 1, precisando che le finalità per le quali è consentita la coltura della canapa sono esclusivamente quelle tassativamente ed espressamente consentite dalla legge stessa, senza margini per interpretazioni o letture estensive: il riferimento è all'*escamotage*, ben noto nella prassi, di vendere i prodotti

in questione dissimulando, dietro la finalità non espressamente vietata del collezionismo, l'uso ricreativo.

In secondo luogo, sempre in sede di modifica dell'articolo 1, si modifica la lettera *b)* del comma 3, precisando, *ad abundantiam*, che il consumo finale – fattispecie che in modo più facile si presta ad applicazioni distorte – è limitato ai soli usi consentiti dalla legge.

Ancora, in sede di modifica dell'articolo 1, dopo il comma 3, si aggiunge il comma 3-*bis* al fine di ribadire che le disposizioni di cui alla legge n. 242 del 2016 non si applicano all'importazione, alla commercializzazione e alla vendita al pubblico di prodotti contenenti o costituiti dalle infiorescenze di *cannabis sativa* per usi diversi da quelli previsti dall'articolo 1 e, in ogni caso, a uso direttamente o indirettamente ricreativo.

Con la novella dell'articolo 2, rubricato « Liceità della coltivazione », viene aggiunto un nuovo comma, che vieta la vendita e l'utilizzo delle infiorescenze per il consumo umano.

Viene, inoltre, modificato l'articolo 3, in tema di obblighi del coltivatore, prescrivendo di adottare tutte le misure idonee a tracciare l'uso delle sementi, così da renderne verificabile *ex post* l'impiego.

Infine, all'articolo 9, dedicato alla tutela del consumatore, si introduce il divieto di utilizzo, a fini pubblicitari, della raffigurazione della pianta o della foglia della canapa, tesa a promuovere o a rappresentare utilizzi diversi da quelli consentiti dalla legge oppure varietà diverse rispetto alla *cannabis sativa*.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) all'alinea del comma 3, le parole: « la coltura della canapa finalizzata », sono sostituite dalle seguenti: « in via esclusiva la coltura della canapa comprovatamente finalizzata »;

2) alla lettera b) del comma 3, dopo le parole: « consumo finale » sono inserite le seguenti: « , per gli usi consentiti dalla legge, »;

3) dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 3-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'importazione, alla commercializzazione e alla vendita al pubblico di prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa per usi diversi da quelli previsti dal presente articolo e, in ogni caso, per uso direttamente o indirettamente ricreativo »;

b) all'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. È vietata la vendita e l'utilizzo delle infiorescenze della canapa per il consumo umano »;

c) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché della documentazione idonea a consentire il tracciamento degli impieghi della semente per le finalità di cui all'articolo 1, comma 3 »;

d) all'articolo 9 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. A tutela dei consumatori, la raffigurazione della pianta o della foglia della canapa non può essere utilizzata a fini pubblicitari per promuovere o rappresen-

tare utilizzi diversi da quelli consentiti dalla presente legge, né può essere associata a messaggi decettivi tesi a uniformarla o a confonderla con le altre varietà di *Cannabis* diverse dalla *Cannabis sativa L.* ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0063760